



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 175 dell'8 marzo 2011

Di iniziativa dei Consiglieri:

***G. Rodano - V. Maruccio - A.M. Tedeschi -
C. Bucci - G.L. Colagrossi - I. Rauti***

Oggetto:

***Disposizioni in materia di parità di
accesso agli organi delle società regionali***



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata all'Commissione

9° - 6° - 12° - CONS. FEHM. REG.

8 MAR. 2011

Roma

D'ordine del Presidente

Il Direttore del Servizio

Aula Commissioni

(Dott. Onoratio Orticello)

PROPOSTA DI LEGGE

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARITA’ DI ACCESSO AGLI ORGANI DELLE SOCIETA’
REGIONALI “

Giulia Rodano

Vincenzo Maruccio

Anna Maria Tedeschi

Claudio Bucci

Giovanni Loreto Colagrossi

ISABELLA ROSSETTI

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in conformità alle direttive comunitarie in materia di pari opportunità e in applicazione dei principi di cui agli articoli 3, 37 e 51 della Costituzione, nonché dell'art. 6 dello Statuto della Regione Lazio, promuove il rispetto dei principi di parità e di pari opportunità tra uomini e donne
2. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno come finalità generale quella di incentivare e di sostenere la partecipazione delle donne alla vita economica e sociale del Paese, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona in materia di occupazione femminile.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno altresì come finalità quella di promuovere l'eguaglianza di genere negli organi di amministrazione e di controllo delle società regionali o a partecipazione regionale.

Art. 2

(Disposizioni in materia di pari opportunità all'interno dei Cda delle società, per l'individuazione di nomine monocratiche e in ambito di finanziamenti regionali)

1. Al fine di promuovere pari opportunità lavorative e sostenere la presenza femminile nelle società regionali o a partecipazione regionale la Regione, nelle nomine di sua competenza, riserva un terzo dei posti nei consigli di amministrazione al genere meno rappresentato.
2. La Regione, in materia di nomine monocratiche, a parità di titoli, provvede alla nomina di un rappresentante del genere meno rappresentato per almeno il 30%.
3. Nella determinazione di finanziamenti o di contributi a società private, la presenza femminile nei consigli di amministrazione rappresenta per la Regione un elemento di valutazione nella determinazione delle graduatorie.

GR

Art. 3
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni introdotte, dagli articoli 1, 2, 3 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione delle società regionali.
2. Le disposizioni introdotte dall'art. 4 della presente legge, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2012.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge, non devono comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

GR

RELAZIONE

Le donne nei consigli di amministrazione delle società italiane e nelle società che operano nella nostra regione sono una rarità. Tale situazione comporta inevitabilmente la riduzione dell'ambito di risorse e di talento a cui il Paese può attingere per il proprio sviluppo; questa proposta di legge nasce dalla convinzione che il sostegno alla partecipazione della donne al lavoro e alla carriera sia un presupposto e uno strumento essenziale per la crescita e per la competitività del nostro sistema produttivo.

Al fine di contribuire a risolvere il problema della mancanza di pari opportunità per il ricambio di risorse umane all'interno della classe dirigente nazionale e regionale è opportuno avere un approccio comparato alle questioni di genere. In tale ottica la Norvegia ha imposto per legge la presenza femminile ai posti di comando. I risultati sono più che soddisfacenti. Dal 1° gennaio 2006, infatti, le società quotate (Asa) alla borsa di Oslo sono obbligate a riservare alle donne una parte dei posti di amministratore, con l'obiettivo di raggiungere, entro due anni, il 40 per cento degli incarichi. La decisione di intervenire direttamente, con sanzioni che vanno fino alla cancellazione dal registro delle società, è arrivata dopo un periodo di prova di due anni, nel corso dei quali le società avevano la possibilità di ottemperare volontariamente. Un recente studio del *Center for Corporate Diversity* mostra come queste misure siano efficaci in un Paese, sia detto per inciso, in cui nel mese di gennaio 2006 le donne rappresentavano certamente un terzo dei parlamentari e nove su diciannove membri del Governo, ma solo il 16 per cento degli amministratori. Il risultato di questo «giro di vite» è che la percentuale dei dirigenti donna, in Norvegia, è aumentata dal 6 per cento del 2001 al 33 per cento di oggi.

Nella fattispecie, quindi la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di promuovere le pari opportunità, attraverso il bilanciamento della rappresentanza tra generi, in seno ai consigli di amministrazione delle società regionali e partecipate dalla Regione Lazio. Nei consigli di amministrazione italiani e regionali, infatti, il numero delle donne resta desolatamente basso: in Italia e nella Regione Lazio, sono pochissime le realtà societarie permeate dalla presenza di donne. Secondo le statistiche della Commissione europea, il nostro Paese è ventinovesimo (su trentatré Paesi censiti) per numero di donne presenti nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa (con il 4 per cento degli amministratori, contro una media dell'Unione europea a ventisette membri dell'11 per cento) seguito solo da Malta, Cipro Lussemburgo e Portogallo.

Se poi si considerano i consigli di amministrazione delle prime trecento società europee, di cui ventitre sono società italiane, la situazione vede il nostro Paese in una posizione ancora peggiore. La *European Professional Women's Network*, che ogni due anni esamina la composizione dei consigli di amministrazione delle trecento società maggiori in Europa, annovera l'Italia, insieme al Portogallo, tra i Paesi ritardatari nella promozione di pari opportunità ai vertici aziendali. All'interno delle ventitre società italiane censite sono trecentosettantacinque i «seggi» di consiglio di amministrazione disponibili e di essi solo otto sono appannaggio di donne. Ciò spiega il penultimo posto, su diciassette, occupato dal nostro Paese nella classifica relativa alla presenza femminile nei consigli di amministrazione delle grandi imprese europee. La presente proposta di legge si orienta proprio in tale senso: è divenuto più che mai urgente trasformare l'enorme giacimento di capitale umano femminile presente nel nostro Paese, e ancora largamente sottoutilizzato, in un «asso» da giocare nella partita dello sviluppo, della competitività, e del benessere sociali.

GR

Così l'articolo 1, dopo aver posto in evidenza le finalità generali, sottolinea come, nella fattispecie, la presente proposta di legge abbia come scopo quello, di promuovere l'eguaglianza di genere all'interno degli organi di amministrazione e di controllo delle società regionali e a partecipazione regionale.

Le disposizioni dell'articolo 2 incidono sulle norme regolanti la composizione dei consigli di amministrazione di queste società nonché nell'individuazione di nomine monocratiche. Stabilisce inoltre che la presenza femminile all'interno dei Cda delle società che ricevono finanziamenti dalla Regione Lazio possa rappresentare un elemento di valutazione nell'ambito della determinazione delle graduatorie.

L'articolo 3 stabilisce disposizioni transitorie sulla prima applicazione della legge e norme finali che ribadiscono che la presente legge non comporterà aggravii sul bilancio regionali.

GR